

Rifiuti speciali

12 Gennaio 2018

È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale regionale n. 2 del 11 gennaio 2018, la Legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018, avente ad oggetto le *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”*, che Vi si trasmette in allegato.

La Legge regionale n.1/2018 è in vigore dal 10 gennaio 2018.

Con tale Legge la Regione Piemonte disciplina gli strumenti della pianificazione regionale, quali il piano regionale dei rifiuti, l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.**

riciclaggio, alla minimizzazione del ricorso alla discarica, alla garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti.

La Regione promuove anche la realizzazione di accordi finalizzati alla ecoprogettazione e l'utilizzo di prodotti riciclati da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di disincentivare la realizzazione e l'utilizzo delle discariche, sia per il conferimento di rifiuti speciali provenienti dal proprio territorio, sia per rifiuti speciali provenienti da altre regioni (commi 3 e 4 art. 12).

Venendo ora alla Disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, di cui al Capo V della Legge, l'“Ammontare del tributo” è stabilito all'articolo 15. La legge ha confermato la rideterminazione del tributo già disposta dalla LR 16/2016, e da noi fortemente contestata (vedasi nostro Prot. 177/2016 e Prot. 193/2016: Allegati 2 e 3). Con quest'ultima legge viene, però, posticipata la decorrenza della rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti stabilita dalla LR 16/2016, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018. Pertanto, con l'articolo 15 dell'ultima legge regionale 1/2018, è stabilito che **a decorrere dal 1° gennaio 2018** l'ammontare del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per i seguenti importi: